

CONVENZIONE

tra

il Comune dell'Aquila, in persona del Sindaco Dott. Massimo Cialente, o suo delegato nella persona del Dott. Roberto Riga,

e

l'Ufficio Speciale dell'Aquila (di seguito anche USRA), in persona del suo responsabile dott. Paolo Aielli,

e

il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna (di seguito Provveditorato OO.PP.) nella persona del Provveditore Ing. Donato Carlea, che delega il dirigente Ing. Chiara Barile,

e

L'Aquilana Società Multiservizi S.p.A. (di seguito A.S.M. S.p.A.), in persona del Dott. Luigi Fabiani, presidente del consiglio d'amministrazione,

e

l'ARTA Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - in persona del Direttore Generale Dott. Mario Amicone che delega il Direttore del Distretto di L'Aquila, Dr.ssa Virginia Lena,

e

l'ASL Avezzano, Sulmona, L'Aquila in persona del Direttore generale Dott. Gianfranco Silveri,

di seguito, congiuntamente, "le Parti"

PREMESSO

che ai sensi del comma 2, dell'art. 67-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", "*sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere*";

che il responsabile dell'Ufficio Speciale dell'Aquila (USRA) ha manifestato l'esigenza di:

1. proseguire le attività inerenti la demolizione degli edifici pubblici di seguito specificati, e la conseguente selezione e trasporto al sito di Pontignone (Cava ex Teges) dei materiali prodotti;
2. completare le attività in corso nel sito di Pontignone (Cava ex Teges) per la realizzazione del progetto di ripristino ambientale del sito;
3. dare attuazione all'accordo di programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero Ambiente ed il Comune dell'Aquila e perseguire l'obiettivo del recupero e della riqualificazione ambientale del sito di Pontignone (Cava ex Teges);
4. gestire il sistema di controllo della tracciabilità delle macerie pubbliche e rifiuti in atto.

che l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n.241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO

la necessità e l'urgenza di proseguire gli interventi di demolizione degli edifici pubblici danneggiati dal sisma e le conseguenti attività di rimozione e di trasporto delle macerie, per consentire il ripristino di condizioni di normalità;

l'assoluta esigenza, in un contesto di così grave severità economico-finanziaria, di contenere la spesa relativa alla ricostruzione entro i limiti imposti dalla disponibilità delle risorse pubbliche all'uopo destinate;

che le attività di demolizione vengono eseguite dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base ai due Accordi stipulati in data 9 maggio 2013, in particolare, un Accordo è stato stipulato fra L'USRA e il CNVVF per le attività di demolizione del palazzo ANAS sito in via XX settembre e per la demolizione della Caserma dei Vigili del Fuoco

– Sede Centrale – Via Pescara e il secondo Accordo è stato stipulato fra l'USRA, il CNVVF e il Provveditorato alle OO.PP. in merito alla demolizione dell'Ala uffici del Palazzo di Giustizia (Corpo A) - Via XX settembre;

che le attività operative indicate in questa Convenzione sono complementari alle attività già definite nei due Accordi firmati il 9 maggio 2013, precedentemente richiamati;

che le attività di demolizione della Palazzina dell'Esercito Italiano sita in Via Filomusi Guelfi e Corpo di fabbrica "D" e della torre piezometrica della Caserma "Pasquali" dell'Esercito Italiano, S.S.80 n.1 sono già state quasi completate e, pertanto, è necessario compiere soltanto le attività di selezione e trasporto delle macerie

che l'ASM S.p.A. è autorizzata allo smaltimento delle macerie presso il sito di Pontignone (Cava ex Teges) in base alla Decreto n. 2 del 18 dicembre 2012

VISTO

l'art.2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Ottobre 2012, avente ad oggetto la gestione delle macerie, al co. 4 indica la proroga della validità dell'OPCM 4014/2012 ai sensi dell'articolo 67-quinquies co. 2 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, e che, in particolare, la suddetta OPCM all'art.1 co. 7, 8, 9, e 10 pone in capo al CNVVF, alle Forze Armate, all'A.S.M. S.p.A. le attività inerenti alla gestione delle macerie pubbliche, e all'art.2 co.3 della stessa OPCM definisce le attività di controllo in capo all'ASL e all'ARTA, fino al completo impegno delle risorse rese disponibili.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti convengono di sottoscrivere la presente convenzione al fine di consentire la conclusione delle attività inerenti la demolizione degli edifici pubblici di seguito specificati, e svolgere le conseguenti attività di selezione e trasporto al sito di Pontignone (Cava ex Teges) dei materiali prodotti e stipulano quanto segue:



Articolo 1

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

1. Oggetto della presente convenzione è il completamento delle attività relative ai cantieri dove operavano esclusivamente CNVVF, Forze Armate e ASM S.p.A., sospese dal 01.01.2013 nel territorio del Comune dell'Aquila, inerenti le operazioni di selezione e trasporto al sito di Pontignone (Cava ex Teges) dei materiali prodotti dall'abbattimento degli edifici pubblici di seguito specificati:

1. Ala uffici del Palazzo di Giustizia (Corpo A) - Via XX settembre;
2. Palazzina dell'Esercito Italiano sita in Via Filomusi Guelfi;
3. Caserma "Pasquali" dell'Esercito Italiano, Corpo di fabbrica "D" e la torre piezometrica, SS.80 n.1;
4. Caserma dei Vigili del Fuoco - Sede centrale - Via Pescara.

A queste si aggiungeranno gli interventi relativi all'avvio ed al completamento delle attività di demolizione e smaltimento inerenti il palazzo ANAS sito in Via XX settembre.

2. Prioritariamente si intendono da realizzare gli interventi relativi alle attività in oggetto, già poste in essere nell'Ala uffici del Palazzo di Giustizia (Corpo A) - Via XX settembre.

Articolo 3

1. Per l'attuazione delle attività di cui sopra verranno adottate le competenze, le risorse umane, i mezzi e le strutture della A.S.M. S.p.A, dell'ASL e dell'ARTA.
2. L'A.S.M. S.p.A., si occuperà delle operazioni di selezione ed eventuale trasporto al sito di Pontignone (Cava ex Teges) dei materiali prodotti. Questa si doterà di uno staff tecnico/amministrativo così composto:

- un tecnico laureato per le attività di programmazione, controllo dati e gestione del sistema di tracciabilità;
- fino a 2 operatori tecnico/amministrativi, di supporto per le attività di monitoraggio delle macerie pubbliche;

nonché, un numero appropriato definito in base alle attività da svolgere, di:

- operatori interinali per le operazioni di selezione da completare;
- operatori per le attività di ripristino ambientale presso il sito di Pontignone (Cava ex Teges).

3. L'ASL e l'ARTA si occuperanno, per quanto di competenza, di svolgere le attività di vigilanza relative alla corretta gestione dei materiali prodotti dalle demolizioni, preliminare al loro trasporto al sito di Pontignone (Cava ex Teges), seguendo le modalità utilizzate durante la precedente gestione e producendo al termine dei lavori una relazione a supporto delle attività eseguite ovvero segnalando prontamente alle Parti eventuali irregolarità.

Articolo 4

1. L'importo complessivo previsto, necessario per far fronte agli interventi di cui al precedente Articolo 2, si individua in euro 1.400.000, così suddiviso: euro 1.300.000 da destinarsi alla A.S.M. S.p.A. e euro 100.000 da destinarsi, in parti uguali, alla ASL e all'ARTA per le specifiche attività di controllo, poste in capo a ciascun ente.
2. Al finanziamento degli oneri necessari per l'attuazione degli interventi provvedono, come specificato nel successivo articolo 9, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna per l'intervento sull'Ala uffici del Palazzo di Giustizia (Corpo A) - Via XX settembre e l'USRA per tutti gli altri interventi.
3. La stima degli oneri economici, fatta sulla scorta degli interventi posti in essere durante la fase emergenziale, di cui alla successiva tabella 1., sarà dettagliata e formalizzata da A.S.M. S.p.A. ai soggetti finanziatori, di cui al precedente comma 2, prima dell'inizio dei lavori, secondo le modalità specificate nel successivo Articolo 5.

INTERVENTI	ASM
Ala uffici del Palazzo di Giustizia (Corpo A) - Via XX settembre	400.000,00
Palazzina dell'Esercito Italiano sita in Via Filomusi Guelfi	176.821,90
Caserma "Pasquali" dell'Esercito Italiano, Corpo di fabbrica "D" e la torre piezometrica, SS.80 n.1	168.251,72
ANAS sito in Via XX settembre	375.302,11
Caserma dei Vigili del Fuoco – Sede centrale - Via Pescara	179.624,27
Totale	1.300.000,00

Tabella 1

4. La stima degli oneri economici, fatta sulla scorta degli interventi posti in essere durante la fase emergenziale, sarà dettagliata e formalizzata da ASL e ARTA, fino a un importo totale massimo di euro 50.000 per ciascun ente, ai soggetti finanziatori, di cui al precedente comma 2, prima dell'inizio dei lavori, secondo le modalità specificate nel successivo Articolo 5.

Articolo 5

1. Il preventivo di spesa relativo agli interventi in oggetto, di cui ai co. 3 e 4 dell'articolo precedente, deve contenere la stima complessiva dell'onere economico connesso all'impiego delle risorse (umane e strumentali) occorrenti all'ultimazione dei lavori e deve tenere conto, altresì, dell'importo occorrente per l'approvvigionamento di eventuali fabbisogni strumentali aggiuntivi che non risultassero in dotazione e/o nella disponibilità degli stessi enti (es. nolo ponteggi, acquisto di materiale per la messa in sicurezza e la delimitazione dei siti, per eventuali opere di puntellamenti, bonifica del sito da elementi inquinanti, etc.).
2. Eventuali fabbisogni aggiuntivi rispetto al preventivo di spesa iniziale, di cui al precedente comma 1, per oneri imprevisti e/o imprevedibili in sede di pianificazione iniziale, stimabili fino ad un massimo del 10%, dovranno essere tempestivamente sottoposti all'accettazione dell'USRA e del Provveditorato OO.PP. per l'intervento sull'Ala uffici del Palazzo di Giustizia (Corpo A) - Via XX settembre, che si riservano di indicare le modalità da attuare ai fini dell'acquisizione della fornitura dei beni e/o servizi occorrenti.
3. L'ASL e l'ARTA, si occuperanno, per quanto di competenza, di svolgere le attività di vigilanza relative alla corretta gestione dei materiali prodotti dalle demolizioni, seguendo le procedure già utilizzate durante la gestione straordinaria.
4. In seguito all'esito positivo dei controlli di cui al co. 3, e alla consegna del verbale di fine lavori da parte dei soggetti incaricati, l'USRA e il Provveditorato OO.PP. esclusivamente per l'intervento sull'Ala uffici del Palazzo di Giustizia (Corpo A) - Via XX settembre procederanno alla verifica della regolarità contabile dei lavori.
5. A.S.M. S.p.A., ASL e ARTA si impegnano, altresì, a comunicare mensilmente lo stato di avanzamento dei singoli interventi e i relativi costi per consentire la verifica

dell'andamento della spesa rispetto agli impegni concordati e alla tempistica indicata per permettere all'USRA e al Provveditorato OO.PP. per l'intervento sull'Ala uffici del Palazzo di Giustizia (Corpo A) - Via XX settembre, di compiere il monitoraggio di propria competenza.

6. La rendicontazione delle spese verrà presentata da A.S.M. S.p.A., ASL e ARTA all'USRA e al Provveditorato OO.PP. per l'intervento sull'Ala uffici del Palazzo di Giustizia (Corpo A) - Via XX settembre, alla conclusione di ciascun intervento.

Articolo 6

1. Il pagamento del corrispettivo per il servizio reso verrà disposto dall'USRA e dal Provveditorato OO.PP. per l'intervento sull'Ala uffici del Palazzo di Giustizia (Corpo A) - Via XX settembre, entro 30 gg dalla conclusione delle attività relative a ciascun intervento. Tale pagamento avverrà previa comunicazione di fine lavori e verifica della regolarità contabile della documentazione da parte dei soggetti finanziatori, ciascuno per competenza.

Articolo 7

1. La presente convenzione ha termine con la consegna dei lavori dell'ultimo intervento che deve avvenire non oltre un anno dalla data di sottoscrizione della stessa, e con l'avvenuto rimborso degli oneri sostenuti nei termini previsti. La sua validità, se necessario, s'intende tacitamente rinnovabile, salvo disdetta scritta di una delle Parti, entro due mesi dalla scadenza.

Articolo 8

1. Gli oneri derivanti dalla presente Convenzione pari a euro 1.400.000 saranno garantiti per euro 1.000.000, a valere sulle somme residue dell'OPCM 3923/2011 trasferite alla Contabilità Speciale n.5730 dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione dell'Aquila, e per euro 400.000, a valere sulle risorse della delibera CIPE 82/2009 rese disponibili dal Provveditorato OO.PP. per il completamento dell'intervento relativo alla selezione e trasporto al sito di Pontignone (Cava ex Teges) dei materiali dell'Ala uffici del Palazzo di Giustizia (Corpo A) - Via XX settembre, secondo la ripartizione degli importi concordata con A.S.M. S.p.A. di cui alla Tabella 1

dell'Art.3 della presente convenzione, e con ASL e ARTA secondo le stime dei costi di cui al co.4 dell'art.4.


2. Gli oneri derivanti dal maggior importo determinato ai sensi del precedente articolo 5, sono assicurati a valere sulle risorse residue dell'OPCM 3923/2011 trasferite alla Contabilità Speciale n.5730 dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione dell'Aquila.

Articolo 9

1. Per le eventuali controversie relative alla presente Convenzione, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, sarà competente esclusivamente il Foro dell'Aquila.

L'Aquila li 14/05/2013


Per il Comune dell'Aquila
Dott. Roberto Riga




Per l'Ufficio Speciale dell'Aquila
Dott. Paolo Aielli




Per il Provveditorato alle OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Ing. Chiara Barile




Per l'Aquilana Società Multiservizi S.p.A.
Dott. Luigi Fabiani




Per l'ARTA Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente
Dott. Ssa Virginia Lena



Per l'ASL Avezzano, Sulmona, L'Aquila
Dott. Giancarlo Silveri





Città dell'Aquila
Prot n° 0033701 del 13/05/2013



INTERNA

IL SINDACO DELL'AQUILA

Con la presente il sottoscritto Massimo Cialente, in qualità di Sindaco pro tempore della Città dell'Aquila, delega il Vice Sindaco Roberto Riga alla firma della convenzione per lo smaltimento delle macerie con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila.

Distinti saluti.

L'Aquila, li 13 maggio 2013


IL SINDACO
Massimo CIALENTE



Comune dell'Aquila
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Via F. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA
Tel. 0862.645702/3 Fax 0862.410031
sindaco@comune.laquila.it